



COMUNE DI PIEVE D'OLMI

PROVINCIA DI CREMONA

Sede Municipale: Piazza xxv Aprile n° 8 - 26040 Pieve d'Olmi (CR)

PEC - UFFICIO PROTOCOLLO: comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it

E-mail uff. relazioni con il pubblico: info@comune.pievedolmi.cr.it

Sito web: www.comune.pievedolmi.cr.it

Tel. 0372.626131

Cod. Fisc. 80003290196

Fax. 0372.626349

Partita IVA 00302850193



UFFICIO DI SEGRETERIA

SERVIZI
AMMINISTRATIVI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA IN DATA 31 GENNAIO 2019

03

2019

SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 18:30 nella sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CONSIGLIO COMUNALE		Presenti	Assenti
1)	ZABERT Attilio Paolo	SI	==
2)	USBERTI Mario	SI	==
3)	RABAIOTTI Federico	SI	==
4)	VIOLA Maria Cristina	SI	==
5)	SOLDI Francesca	SI	==
6)	GENERALI Manuel	NO	SI
7)	BEDUSCHI Alessio	SI	==
8)	BALDRICCHI Antonella	NO	SI
9)	RIVAROLI Claudio	SI	==
10)	CANEVARI Bruno	SI	==
11)	DILDA Davide	SI	==
Totale:		9	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Pietro Fernando Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il dott. Attilio Paolo Zabert, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Pieve d'Olmi, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Pieve d'Olmi porre in funzione sul territorio comunale un servizio di videosorveglianza e che occorre, pertanto, procedere all'approvazione di un Regolamento che disciplini l'uso del sistema di rilevamento delle immagini e del trattamento delle informazioni che possono riguardare i cittadini coinvolti a qualsiasi titolo dalla videosorveglianza sull'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che il Parlamento Europeo in data 27 aprile 2016 approvava il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTA la Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 23/04/2009, n. 38 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", che, all'art. 6, commi 7 e 8, disciplina la possibilità per i Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza per tale specifico scopo;

VISTE altresì:

- la circolare della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona prot. n. 2731/12B-2B/A1 del 10/10/2005, avente ad oggetto "Linee guida in materia di videosorveglianza";
- le circolari del Capo della Polizia di Stato in data 8/02/2005 e in data 6/08/2010;
- la circolare del Ministero dell'Interno del 2/03/2012;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;

ESAMINATO il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, che si propone di approvare, composto di n. 21 articoli e che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che, con l'adozione del presente Regolamento, verranno salvaguardate le finalità istituzionali senza che l'utilizzo delle telecamere divenga atto invasivo penetrante ed ingiustificato nei confronti dei cittadini residenti;

RITENUTO di approvare il Regolamento nel testo proposto;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 3 (consiglieri di minoranza Rivaroli, Canevari e Dilda) e nessun astenuto espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge ed accertati,

DELIBERA

- 1) Di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;
- 2) di approvare il Regolamento Comunale per la Disciplina della Videosorveglianza sul territorio Comunale, che consta di n. 21 articoli e viene allegato al presente atto, sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) da dare atto che detto Regolamento sarà pubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della presente Deliberazione, per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, 3° comma, del vigente Statuto Comunale.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Verificata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato;
- Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (consiglieri di minoranza Rivaroli, Canevari e Dilda) e nessun astenuto espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge ed accertati,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to dott. Attilio Paolo Zabert

Il Segretario Comunale
F.to dott. Pietro Fernando Puzzi



APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

FAVOREVOLE

Note

SFAVOREVOLE

Note

Pieve d'Olmi, lì 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Marta Bodini

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

FAVOREVOLE

Note

SFAVOREVOLE

Note

Pieve d'Olmi, lì 22.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. n. 107/2019

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 1032/2019

La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del Comune (Legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Pietro Fernando Puzzi

Pieve d'Olmi, lì 22.03.2019

LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI

Pieve d'Olmi, lì 22.03.2019

SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Pietro Fernando Puzzi

PER USO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che, la presente Deliberazione Consiliare,

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Pietro Fernando Puzzi

Pieve d'Olmi, lì ____ / ____ / ____



COMUNE DI PIEVE D'OLMI

PROVINCIA DI CREMONA

Sede Municipale: Piazza xxv Aprile n° 8 - 26040 Pieve d'Olmi (CR)

PEC - UFFICIO PROTOCOLLO: comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it

E-mail uff. relazioni con il pubblico: info@comune.pievedolmi.cr.it

Sito web: www.comune.pievedolmi.cr.it

Tel. 0372.626131

Fax. 0372.626349

Cod. Fisc. 80003290196

Partita IVA 00302850193



UFFICIO DI SEGRETERIA

**SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

ALLEGATO "A" ALLA DLB. C.C. N° 03 DEL 31.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Pietro Fernando Puzzi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obbligo degli operatori
- Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

SEZIONE II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 13 - Diritti dell'interessato

SEZIONE III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

SEZIONE IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 - tutela

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 - Modifiche regolamentari
- Art. 21 - Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e norme di riferimento

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune Pieve d'Olmi.
- 2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
- 3) Vengono osservate i principi della circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010, circolare del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70 del 02 marzo 2012.

Art. 2

Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "BANCA DATI", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "TRATTAMENTO", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "DATO PERSONALE", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "TITOLARE", l'Ente Comune di Pieve d'Olmi, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "RESPONSABILE", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "INCARICATI", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per "INTERESSATO", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "COMUNICAZIONE", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "DIFFUSIONE", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "DATO ANONIMO", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per "BLOCCO", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - l) per "INCOLUMITÀ PUBBLICA", l'integrità fisica della popolazione;
 - m) per "SICUREZZA URBANA", il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Art. 3

Finalità

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Pieve d'Olmi - Ufficio di Polizia

Municipale e collegato al server della stessa Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

- 2) L'impianto di videosorveglianza è finalizzato:
- alla tutela della sicurezza urbana, come previsto dall'articolo 6 della legge 38/2009 e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, tramite la sorveglianza in presa diretta di zone che presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, e per prevenire e reprimere tutti i fatti illeciti che si pongono in contrasto con le regole della civile convivenza, attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
 - alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati, attraverso la ripresa in diretta e la registrazione dei dati, che consente di risalire a responsabili di fatti criminosi ed alla esecuzione, da parte della Polizia Locale, di attività di competenza in materia di polizia giudiziaria, nonché alla collaborazione con altre forze di polizia o con l'Autorità Giudiziaria competente, per le attività d'indagine di polizia giudiziaria in genere;
 - alla protezione civile;
 - per la tutela della sicurezza urbana, dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare, tramite controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
 - a favorire in genere la repressione e/o il sanzionamento di fatti criminosi o comunque di comportamenti illeciti qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere, ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
 - per la tutela della sicurezza urbana e per l'applicazione dei Regolamenti Locali, agli effetti di garantire il regolare svolgimento della civile convivenza, al controllo volto ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
 - al controllo della viabilità, alla prevenzione dei problemi inerenti alla stessa e all'applicazione del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992 e relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495/1992;
 - a rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.
- 3) Presso l'Ufficio della Polizia Municipale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4

Trattamento dei dati personali

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Bonemerse, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
La disponibilità tempestiva di immagini presso l'Ufficio della Polizia Municipale di Pieve d'Olmi costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 4) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 Notificazione

- 1) Il Comune di Pieve d'Olimi, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 Responsabile

- 1) L'Agente di Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). Il Sindaco nomina con proprio decreto il suddetto Responsabile.
- 2) Il responsabile è tenuto a rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5) Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
- 6) Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali dell'Ufficio di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

- 1) L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale di Polizia Municipale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
- 2) Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco.
- 3) Possono essere autorizzati all'accesso all'Ufficio operativo solo incaricati di servizi rientranti i compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Sindaco.
- 4) Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 5) Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

- 1) Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
- 2) I preposti andranno nominati tra gli Agenti in servizio presso l'Ufficio Operativo che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

- 3) La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
- 4) Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
- 5) In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
- 6) Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9

Accesso ai sistemi e parole chiave

- 1) L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
- 2) Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
- 3) Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
- 3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la l'Ufficio Operativo di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni successivi alla loro rilevazione, presso la l'Ufficio di Polizia Municipale anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11
Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12
Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) Il Comune di Pieve d'Olmi, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune di Pieve d'Olmi per i fini di: sicurezza urbana art. 16 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010".
- 2) Il Comune di Pieve d'Olmi, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

SEZIONE II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13
Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
 - d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

- 3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura
- 5) a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 6) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
- 7) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E

RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14

Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.
- 2) L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15

Cessazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - g) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

- 1) La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

- 1) La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

SEZIONE IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18

Comunicazione

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Pieve d'Olmi a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento

delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
- 3) È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente
- 2) a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
- 3) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Modifiche regolamentari

- 1) contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 21 Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento sarà pubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione, per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, 3° comma, del vigente Statuto Comunale Il Regolamento sarà altresì sottoposto ad adeguate a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, mediante pubblicazione al sito web istituzionale "www.comune.pievedolmi.cr.it" ove sarà accessibile a chiunque.